

Il T.a.r. per il Piemonte solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), censurando l'irragionevolezza intrinseca che deriva da detta disposizione, la quale, nel richiamare tutti i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., e quindi anche il reato previsto e punito dall'art. 452-*quaterdecies* c.p. (traffico illecito di rifiuti), anche nella sua forma non associativa, finisce per far derivare l'effetto automatico della comunicazione antimafia pure in presenza di una condanna per un reato non associativo che non presenti alcun collegamento con l'attività della criminalità organizzata di stampo mafioso.

**T.a.r. per il Piemonte, sezione I, ordinanza 29 aprile 2021, n. 448 – Pres. Salamone, Est. Risso**

**Misure di prevenzione – Comunicazione antimafia – Condanna penale per un reato non avente natura associativa – Automatismo degli effetti della comunicazione antimafia – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità**

*E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia), come richiamato dal secondo comma dell'art. 84 dello stesso d.lgs., nella parte in cui, rinviando all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., richiama anche il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. (traffico illecito di rifiuti), anche nella sua forma non associativa, con conseguente automatismo della comunicazione antimafia derivante da condanna per quel reato anche nella variante non associativa (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il T.a.r. per il Piemonte sottopone alla Corte costituzionale un dubbio di costituzionalità concernente la normativa sulla comunicazione antimafia, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

Il dubbio si riferisce alla fattispecie in cui, in base al tenore letterale delle norme, la comunicazione antimafia può colpire con effetto automatico – senza quindi la possibilità, per l'amministrazione, di sottrarsi al vincolo che ne deriva – anche un'impresa che sia stata interessata da una condanna penale per un reato (nel caso, si trattava del delitto di traffico illecito di rifiuti, oggi previsto dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.) non avente natura associativa, e quindi slegato dalle attività criminali di stampo mafioso rispetto alle quali, invece, dovrebbe essere strutturato l'intero meccanismo della comunicazione antimafia prefettizia.

II. – La fattispecie portata al giudizio del T.a.r. vede coinvolta un'impresa che svolge le attività di prelievo, trasporto e smaltimento di sottoprodotti di origine animale, nonché di raccolta e messa in riserva di olii esausti vegetali.

La vicenda penale, che si è conclusa con sentenza di appello della Corte d'appello di Cagliari (confermativa del giudizio di primo grado), ha visto coinvolti i soci di maggioranza della compagine sociale che, a sua volta, è socio unico dell'impresa. Tali soggetti sono stati condannati per il reato di traffico illecito di rifiuti, all'epoca previsto e punito dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (recante il codice dell'ambiente), ed oggi confluito, per effetto della novella recata dal d.lgs. n. 21 del 2018, nell'art. 452-*quaterdecies* c.p. Tale condanna – e questo è l'elemento di fatto rilevante per la questione di costituzionalità che viene sollevata – ha riguardato, tuttavia, una fattispecie di natura non associativa, avulsa, quindi, da qualsiasi collegamento con un'attività di stampo mafioso.

Per effetto di tale condanna, la Prefettura di Alessandria ha disposto la comunicazione antimafia *ex art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011* nei confronti dell'impresa *de qua*, applicando alla lettera l'art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia. Quest'ultima disposizione, come è noto, estende gli effetti automatici delle misure di prevenzione a tutte le ipotesi di condanna *“per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”*, e quindi anche per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., in quanto espressamente richiamata (senza alcuna specificazione, in ordine alla natura associativa o meno) proprio dal citato art. 51, comma 3-*bis*.

III. – Ritenuto pacifico e indubbio il requisito della rilevanza – in quanto, *“nel caso in esame, la ‘comunicazione antimafia’ oggetto di impugnazione risulta motivata esclusivamente dalla condanna, confermata dalla Corte di Appello di Cagliari [...], per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 110 c.p., 260 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2020 [recte: 2006], n. 152, oggi previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p., delitto previsto all'art. 51, comma 3-bis del c.p.p., e dunque rientrante tra ‘i delitti spia’ richiamati appunto dall'art. 67, comma 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011”* – il T.a.r. per il Piemonte espone i propri dubbi di costituzionalità sull'automatismo connesso ad una condanna per reato non associativo, evidenziando quanto segue:

- a) anzitutto, il richiamo che l'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. compie al reato di traffico illecito di rifiuti deve intendersi comprensivo anche della fattispecie non associativa, come di recente ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (viene richiamata, in proposito, la sentenza della Cassazione, sez. I pen., n. 16123, del 12 novembre 2018 – 12 aprile 2019);
- b) non appare prospettabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale da guidare l'interprete verso una verifica, in concreto, e con autonomo apprezzamento, che il reato (pur non associativo) per il quale è stata pronunciata condanna si riconnetta all'attività di organizzazioni di stampo mafioso; tale interpretazione, a giudizio del Collegio rimettente, non è praticabile; in proposito:

- b1) il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che la comunicazione antimafia è un provvedimento vincolato emanabile solo in presenza di determinati, tassativi, requisiti, previsti dall'art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla scorta del chiaro significato letterale della disposizione;
- b2) di conseguenza, l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione deve cedere il passo all'incidente di legittimità costituzionale, laddove essa sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione (cfr. Corte cost., sentenza 14 dicembre 2017, n. 268, in *Foro it.*, 2018, I, 742, con nota di A. PALMIERI, in *Nuova giur. civ.*, 2018, 1029, con nota di CAPPELLO, in *Giur. cost.*, 2017, 2913, con note di BERTOLINI nonché di PRINCIPATO, *ivi*, 2018, 374, ed in *Guida al dir.*, 2018, 4, 18, con nota di MARTINI; Corte cost., sentenza 7 dicembre 2017, n. 258, in *Famiglia e dir.*, 2018, 229, con nota di CALVIGIONI, in *Dir. famiglia*, 2018, 378, con nota di ZULLO, ed in *Giur. it.*, 2018, 2614, con nota di PALADINI; Corte cost., sentenza 13 aprile 2017, n. 83, in *Giust. pen.*, 2017, I, 129, con nota di DELLI PRISCOLI);
- c) quanto alla non manifesta infondatezza, il T.a.r. per il Piemonte – dopo un'accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento – si sofferma sull'*"automatico effetto interdittivo che la comunicazione antimafia determina"*, il quale risulta *"formulato in modo tale da non permettere alla Pubblica Amministrazione di tenere conto delle peculiarità del caso concreto in tutti quei casi in cui si realizzino le fattispecie ivi previste, tra le quali, appunto, la condanna (ancorché non definitiva, ma confermata in grado di appello) per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale"*; quest'ultima fattispecie incriminatrice:
- c1) si riferisce ad una condotta che – come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione – *"richiede una preparazione e un allestimento di specifiche risorse, anche del tutto rudimentale"*, e ciò pure *"in presenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando essa non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, con la conseguenza che il reato è configurabile anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta"* (è citata sez. III, 23 maggio – 28 ottobre 2019, n. 43710, in *Guida al dir.*, 2020, 9, 77, con nota di AMATO);
- c2) dà vita ad un reato monosoggettivo, e non necessariamente plurisoggettivo (cfr. Cass. pen., sez. III, 10 – 23 luglio 2008, n. 30847, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2009, 46, con nota di COSTANTINO);
- c3) è un reato che non presuppone necessariamente una struttura associativa, pur presupponendo una struttura organizzativa di base che giustifica la

deroga al riparto della competenza ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (cfr. Cass. pen., n. 16123 del 2019, cit.);

- c4) ferma restando la sua distinzione rispetto al reato di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p., con la conseguenza di un possibile concorso tra le due fattispecie incriminatrici (è richiamata, in proposito, Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773, in *Guida al dir.*, 2014, 17, 83, solo massima), la giurisprudenza ha operato una ricostruzione ermeneutica estensiva dei requisiti che costituiscono la fattispecie del delitto *de quo*, dilatandone l'ambito punitivo (*ex multis*, Cass. pen., sez. III., 28 febbraio 2019, n. 16056, in *Cass. pen.*, 2020, 1125, con nota di VENTURI), fino *"al punto di farvi rientrare anche fattispecie che pur essendo gravi sotto il profilo ambientale, nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata"*; ne è derivato un ampliamento anche dei *"confini applicativi della normativa antimafia senza garantire un effettivo riscontro in merito alla sussistenza dei requisiti giustificativi della misura stessa"*;
- d) il Collegio ricorda che le misure di prevenzione antimafia a carattere interdittivo *"hanno funzione preventiva e non afflittiva"* (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 5291, in *Foro amm.*, 2019, 1642, solo massima), *"ricollegata all'interesse pubblico primario del contrasto alle organizzazioni mafiose"*; sul punto, tuttavia, evidenzia quanto segue:
- d1) pur se ormai, da anni, l'interesse che muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenti *"un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, 'ecomafie'"* (in termini, Cons. Stato, sez. III, sentenza 30 giugno 2020, n. 4168), *"ciò non implica necessariamente che tutti i soggetti condannati per traffico illecito di rifiuti - che si ribadisce costituisce un reato mono soggettivo - siano ipso facto a rischio di collusione con ambienti della criminalità organizzata"*;
- d2) riguardo al provvedimento dell'informativa prefettizia interdittiva, avente natura discrezionale e non vincolata, la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di qualificare come relativa, e non assoluta, la presunzione che la legge fa discendere dalla condanna penale, *"dovendo il Prefetto verificare comunque - prima di adottare il provvedimento - l'esistenza della concreta possibilità di interferenze mafiose"* (così T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, sentenza 15 luglio 2014, n. 7571, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 1156), in modo tale da non rendere il provvedimento prefettizio *"non solo inadeguato rispetto alla specificità della singola vicenda, proprio in una materia dove massima deve essere l'efficacia adeguatrice di una norma elastica al caso concreto,*

*ma [anche] deresponsabilizzante per la stessa autorità amministrativa” (così Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8883);*

- d3) non può essere trascurato *“il sempre più [intenso] accostamento”* tra l’istituto dell’informativa e quello della comunicazione, *“dovuto anche all’introduzione dell’art. 89 bis del codice antimafia”* (disposizione sulla quale si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 18 gennaio 2018, n. 4, in *Giur. cost.*, 2018, 37), a norma del quale, anche per il delitto di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p., ben potrebbe il Prefetto rilasciare un’informazione antimafia in luogo di una comunicazione antimafia, in presenza di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti che lascino ritenere il pericolo di infiltrazione mafiosa (in termini, Cons. Stato, sez. III, sentenza 18 giugno 2019, n. 4125);
- e) in tale quadro, a giudizio del Collegio non è conforme alla *ratio legis* della normativa antimafia *“il meccanismo in base al quale, in caso di condanna definitiva o confermata in appello, per il reato di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p., consegue automaticamente un provvedimento interdittivo”*, risultando invece necessaria, per tale fattispecie, *“un’ulteriore valutazione in concreto, non prevista dalla norma, in merito alla sussistenza dei requisiti riguardanti la connessione con il fenomeno associativo criminale”*, nel caso di specie esclusa dalla Corte d’appello di Cagliari, con conseguente emersione di un profilo di irragionevolezza intrinseca; in proposito:
- e1) pur dovendosi ricordare che, *“nella materia della prevenzione della criminalità organizzata, il legislatore ordinario è titolare di un’ampia discrezionalità valutativa”*, la quale può *“legittimamente manifestarsi anche attraverso la previsione di effetti interdittivi automatici collegati al verificarsi di determinate circostanze considerate pienamente indicative del rischio di contaminazione mafiosa del tessuto sociale ed economico”*, deve tuttavia restare fermo il necessario controllo di ragionevolezza e di proporzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost., secondo i parametri sviluppati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché l’esigenza di rispettare i criteri imposti della CEDU e dalla Carta di Nizza in materia di tutela dei diritti fondamentali (in termini, Cons. Stato, n. 5291 del 2019, cit.);
- e2) appare, in tale quadro, irragionevole parificare – ai fini della determinazione degli automatici effetti di cui alla comunicazione antimafia – alla condanna per *“gravissimi reati (espressione quindi di un’attività criminale organizzata)”* la diversa ipotesi della condanna per il reato di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p., *“il quale non ha struttura associativa e, nella sua configurazione normativa, non è necessariamente correlato ad attività della criminalità organizzata (come, del resto, risulta in concreto accertato dalla sentenza di condanna subita dalla ricorrente)”*;



- e3) vi è, peraltro, un'irragionevole sproporzione rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, laddove, mediante il rinvio all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ai fini dell'automatismo degli effetti, la definitiva adozione di una misura di prevenzione tipica e la situazione di condanna per reati connessi ad un'attività criminale organizzata sono affiancate, dalla norma, alla diversa ipotesi della condanna per il reato di traffico illecito di rifiuti anche nella sua forma non associativa;
- e4) in tal caso, l'effetto automatico previsto dalla legge, e derivante dalla *"variante non associativa"* del reato per il quale è pronunciata condanna, *"non risponde compiutamente alla tutela dell'interesse pubblico generale sotteso all'istituto della comunicazione antimafia comportando il rischio di un'indebita lesione di diritti costituzionalmente garantiti, primi tra tutti la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, la quale verrebbe fortemente pregiudicata dai provvedimenti ostativi 'a cascata' conseguenti alla comunicazione antimafia, nonché sul sistema di sicurezza sociale di cui all'art. 38 della Costituzione, atteso che la funzione della comunicazione è quella di inibire, nei rapporti tra i privati stessi, qualsivoglia attività soggetta ad autorizzazione, licenza, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi (art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011), o anche alla segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) e alla disciplina del silenzio assenso (art. 89, comma 2, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011)"*;
- e5) si evidenzia, inoltre, *"un irragionevole aggravio del trattamento sanzionatorio in violazione dell'art. 25 e 27 della Costituzione, peraltro, non giustificato da un'adeguata motivazione da parte dell'Autorità prefettizia, in ragione del suddetto automatismo della comunicazione"*;
- e6) da ultimo, sul tema generale dei sistemi di automatismo presuntivo, il Collegio rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale 20 febbraio 2020, n. 24 (in *Foro it.*, 2020, I, 1106), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone(va) che il Prefetto *"provvede"* – anziché *"può provvedere"* – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, *"di fatto censurando l'automatismo tra revoca della patente e misure di sicurezza"*.

IV. – Per completezza, si consideri quanto segue:

f) in materia di documentazione antimafia cfr., di recente, nella giurisprudenza amministrativa:

f1) Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 26 ottobre 2020, n. 23 (in *Foro it.*, 2021, III, 161, con nota di D'ANGELO, ed in *Guida al dir.*, 2020, 48, 100, con nota di

BASILICO, nonché oggetto della News US n. 116, del 9 novembre 2020, cui si rinvia per ulteriori riferimenti, anche di dottrina), che – sulla premessa per cui *“la c.d. interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico”,* incapacità che è *“parziale”* e *“tendenzialmente temporanea”* – ha affermato la seguente massima: *“La «clausola di salvaguardia» di cui agli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del codice antimafia – secondo cui l’interdittiva antimafia sopravvenuta comporta la restituzione di quanto ottenuto dal privato «nei limiti delle utilità conseguite» dall’amministrazione – non si applica all’ipotesi della concessione di finanziamenti pubblici, ma solo al caso del recesso dai contratti di appalto”;*

- f2) Cons. Stato, sez. III, sentenza 20 gennaio 2020, n. 452 (in *Foro it.*, 2020, III, 232, con nota di TRAVI, in *Urb. e appalti*, 2020, 376, con nota di MINELLI, in *Guida al dir.*, 2020, 10, 92, con nota di CISTERNA, ed in *Giur. it.*, 2020, 1471, con nota di MAZZAMUTO), secondo cui *“La documentazione antimafia può essere richiesta solo dai soggetti individuati dall’art. 83, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e cioè da soggetti pubblici (o ad essi equiparati dalla legge) prima di stipulare contratti e subcontratti pubblici; non può essere richiesta invece nei rapporti fra privati, neppure in forza di un protocollo di legalità stipulato da un’associazione di imprenditori con il Ministero dell’Interno”;*
- f3) Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 6 aprile 2018, n. 3 (in *Foro it.*, 2018, III, 317, con nota di D’ANGELO, nonché oggetto della News US in data 12 aprile 2018, alla quale si rinvia anche sul rapporto tra comunicazione antimafia e informazione antimafia nonché sulle informative a cascata ed ancora sul rapporto tra informativa antimafia c.d. tipica e atipica), secondo la quale, tra l’altro:
- l’interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica, parziale e tendenzialmente temporanea, in quanto comporta l’inidoneità del destinatario ad essere titolare di talune situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi);
  - l’art. 67 del codice delle leggi antimafia delimita l’ambito applicativo dell’incapacità *ex lege* del destinatario del provvedimento interdittivo e deve essere interpretato – in particolare, il comma 1, lett. g), della citata disposizione che si riferisce ai *“contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”* – nel senso di precludere all’imprenditore di ricevere somme dovutegli dall’amministrazione anche a titolo risarcitorio, in quanto: l’ampia clausola contenuta nella

disposizione e la *ratio* della norma non consentono di distinguere tra erogazioni dirette ad arricchire l'imprenditore ed erogazioni dirette a compensarlo di una perdita subita; la finalità del legislatore è quella di evitare ogni esborso di matrice pubblicistica in favore di imprese soggette a infiltrazioni criminali; l'enunciato linguistico "erogazioni dello stesso tipo" contenuto nella disposizione deve essere inteso come riferito al *genus* delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dell'amministrazione, quale che ne sia la fonte e la causa;

- g) nel senso che l'informativa antimafia vada emessa sulla base della regola causale del "più probabile che non" (e non sulla base della regola penalistica della certezza oltre ogni ragionevole dubbio), cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, sentenza 18 aprile 2018, n. 2343 (in *Diritto & giustizia*, 2018); in termini critici verso questa soluzione, cfr., in dottrina, F.G. SCOCA, *Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta «anticipata» alla criminalità organizzata* (in *giustamm.it*, 2018, 6), che richiama l'incidenza dell'informazione antimafia sulla libertà imprenditoriale e soprattutto sull'onorabilità delle persone;
- h) sui reati in materia ambientale introdotti nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015 (artt. 452-bis e ss.), cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2020, n. 15965, *Santarelli*; sez. III, 7 aprile 2020, n. 11581, *Porcelli*; sez. III, 11 marzo 2020, n. 9736, *Forchetta* (tutte in *Foro it.*, 2021, II, 88, con note di V. PAONE e A. DI LANDRO), secondo le quali, in particolare:
- h1) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-undecies, comma 4, c.p., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i soli delitti indicati nel 1° comma della medesima disposizione e non anche per le contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati (così la sentenza n. 15965 del 2020; in motivazione la Corte ha precisato che, per le contravvenzioni ambientali, trova applicazione la confisca di cui all'art. 260-ter, comma 4, dello stesso d.lgs., che ha natura eminentemente sanzionatoria, mentre la misura ablatoria prevista dal codice penale presenta una funzione risarcitoria e ripristinatoria);
- h2) è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-bis c.p., sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, in quanto le espressioni utilizzate per descrivere il fatto vietato sono sufficientemente univoche, sia per quanto riguarda gli eventi che rimandano ad un fatto di danneggiamento e per i



quali la specificazione che devono essere “*significativi*” e “*misurabili*” esclude che vi rientrino quelli che non incidono apprezzabilmente sul bene protetto, sia per quanto attiene all’oggetto della condotta precisamente descritto ai n. 1 e 2 della norma incriminatrice (così la sentenza n. 9736 del 2020, anche in *Ambiente*, 2020, 487, con nota di RIZZO MINELLI);

i) sul reato di traffico illecito di rifiuti, già previsto e punito dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (ed oggi dall’art. 452-*quaterdecies* c.p.), e sulla sua inclusione nel novero dei reati indicati dall’art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., pur nella sua variante non associativa (questione, quest’ultima, per niente pacifica in giurisprudenza), cfr., da ultimo, la sentenza n. 16123 del 2019 della Corte di cassazione, cit. (menzionata anche dall’ordinanza in epigrafe), secondo la quale “*In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attrattiva anche sugli altri (fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla connessione tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260, d.leg. 3 aprile 2006, n. 152, e quello di associazione per delinquere)*”; in particolare, secondo questa pronuncia:

i1) “*la scelta operata all’art. 51 comma 3-bis, c.p.p., è di natura normativa e predetermina per una serie di reati il criterio di attribuzione delle funzioni del pubblico ministero, su cui si ritiene, sulla scorta della comune prospettiva fatta propria dalle interpretazioni richiamate, radicata di riflesso la competenza territoriale del giudice*”;

i2) “*Distinzioni all’interno del catalogo non risultano compiute dal legislatore e appare arduo estrapolare da esso la categoria dei reati a struttura associativa o, comunque, connessi a fattispecie associativa, da cui dovrebbe restare escluso l’art. 260, D.L.vo n. 152 del 2006*”;

i3) “*Anzi, l’apertura alla selezione - all’interno del novero dei reati per i quali la norma ha previsto quella specifica disciplina della competenza territoriale - di quelli inidonei ad esercitare la medesima vis attrattiva, potrebbe a sua volta - e al di là delle intenzioni, volte a garantire maggiore prossimità della giurisdizione e più efficace tutela del diritto di difesa - determinare effetti distonici rispetto al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, per l’incertezza che obiettivamente da essa deriverebbe*”;

i4) “*Invero, i delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis, c.p.p. (al pari di quelli di cui all’art. 51 commi 3-*quater* e 3-*quinqies*, c.p.p.) individuano, per la maggior parte, fattispecie di natura associativa, ma più in generale evocano condotte antigiuridiche*

*radicate in fenomeni di criminalità organizzata che, alla stregua dell'esperienza vissuta e dei conseguenti rimedi ordinamentali apprestati, necessitano di essere contrastati con indagini che abbiano un coordinamento accentrato negli uffici distrettuali del pubblico ministero disciplinati dallo stesso art. 51 c.p.p., con gli effetti a cascata in punto di competenza territoriale ritenuti ineludibili dall'esegesi richiamata".*